SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

02A00221

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2002, n. **4.**

Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi ai predetti interventi;

Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge n. 1 del 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi per la zootecnia e per il rilancio del settore della pesca, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: «decreto-legge n. 1 del 2001», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:

a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.

3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1° gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2002; dal 1° maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.

4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 1 del 2001, è esteso fino al 30 giugno 2001.

5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 1 del 2001.

Art. 2.

1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonché per le indennità e gli indennizzi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto-legge n. 1 del 2001, nonché le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di

carne detenute dall'Agenzia, e per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui al citato articolo 7-*bis*, comma 1, è incrementato di 31,331 milioni di euro.

2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, le quote di contributi comunitari e statali relative alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca, nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della citata legge n. 183 del 1987.

3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, provvede alla definitiva liquidazione, entro il 30 giugno 2002, delle istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo, presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, entro il 31 dicembre 1998, applicando i massimali previsti a tale data per le regioni dell'obiettivo 1.

4. A valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al finanziamento e liquida entro il 30 giugno 2002 le istanze relative alle misure di arresto definitivo dell'attività di pesca e di rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella tabella, allegato *B*, numero 21-*bis*, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e della pesca».

Art. 5.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17-bis.* Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco.».

Art. 6.

1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quanto a euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, quanto a euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2001.

Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alla regione Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: «Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997», ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Considerato che i criteri di riparto tra le regioni delle risorse individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono definiti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta della Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse umane individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi alle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali

per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante «Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Sentita la regione Sardegna;

Acquisito in data 22 novembre 2001 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1, lettera *f)*, per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e all'art. 3, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto individua ed attribuisce alla regione Sardegna i beni, le risorse finanziarie, umane ed organizzative da trasferire dallo Stato alla regione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di incentivi alle imprese conferiti dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in relazione alle funzioni e ai compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferisce alle regioni a statuto ordinario nella stessa materia.

2. Ai fini del trasferimento, si applicano le norme compatibili del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare l'art. 15, l'art. 19, commi 6 e 12 e l'art. 47, commi 3 e 4.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio da parte della regione Sardegna, a decorrere dal 1° gennaio 2002, delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse del bilancio dello Stato da trasferire alla regione Sardegna sono quantificate nella misura percentuale determinata per la regione Sardegna ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sull'importo annuo complessivo di lire 1.471 miliardi, individuato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, come rideterminato dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000.

2. Sono altresì trasferite alle regione Sardegna, contestualmente al trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di personale, le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 sull'importo complessivo di 600 milioni individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 sono trasferiti nella misura percentuale individuata ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, i fondi giacenti al 31 dicembre 2001 sui conti correnti numeri 1421, 1721, 1729, 1776, 22002, 22009, 22010, 22013, 22020, 22024, 22027, 22041, 23503, 23506, 23635, accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, e i fondi rotativi di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, giacenti presso il C.I.S. S.p.a., non impegnati dagli enti gestori alla medesima data.

Art. 3.

Risorse umane

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 è trasferita alla regione Sardegna una unità di personale, nell'ambito del contingente di personale individuato dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione tre le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.

2. Per il trasferimento di tale unità si applicano le procedure individuate dal regolamento adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

Art. 4.

Oneri per il personale

1. Le risorse finanziarie relative all'unità di personale trasferito alla regione Sardegna, sono stimate in L. 59.600.000 annue.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire l'importo della effettiva retribuzione in godimento al momento del trasferimento dell'unità di personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base del predetto decreto.

Roma, 22 dicembre 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LA LOGGIA

02A01119

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania a causa dei fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna, verificatisi nel mese di luglio 2001;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì che sono tuttora in corso gli interventi predisposti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la richiesta del prefetto di Catania pervenuta con nota in data 13 dicembre 2001;

Acquisita l'intesa con la Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A00716

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 5 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani fino al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota n. 8458 del 31 dicembre 2001, con la quale il presidente della Regione siciliana ha rappresentato la necessità di assicurare la prosecuzione del programma straordinario;

Ritenuto pertanto necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento dell'emergenza idrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.

Con successiva ordinanza sarà definito il contenuto della delega da conferire al presidente della Regione siciliana, i tempi e le modalità del suo esercizio, nonché le norme cui potrà derogare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A00717

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 23 dicembre 1998, del 29 dicembre 1999 e del 16 giugno 2000, con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Vista la nota del 20 novembre 2001 del commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale, nel relazionare sull'attività dispiegata dall'ufficio commissariale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per le motivazioni indicate in premessa, lo stato di emergenza nella regione Calabria di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1997, del 23 dicembre 1998, del 29 dicembre 1999 e del 16 giugno 2000, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A00718

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna relativo alla Sacca di Goro, in provincia di Ferrara, colpito da un eccezionale proliferazione algale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in data 18 giugno 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla grave situazione venutasi a creare in parte del territorio relativa alla Sacca di Goro, nel comune di Goro, della provincia di Ferrara, conseguente alla eccezionale fioritura di microalghe verificatesi nei primi giorni del mese di giugno del 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 18 giugno 1998, del 18 giugno 1999 e del 22 dicembre 2000, con il quale è stato prorogato il predetto stato di emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la richiesta formulata dalla regione Emilia-Romagna con nota del 14 dicembre 2001;

Considerato altresì che gli interventi straordinari per la messa in sicurezza della Sacca di Goro non sono ancora terminati;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto indicato in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna relativo alla Sacca di Goro nel comune di Goro, in provincia di Ferrara, colpito da un eccezionale proliferazione algale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A00719

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella Regione siciliana è stato esteso anche al sistema dei rifiuti speciali, speciali pericolosi e alla bonifica dei siti inquinati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza in ordine, tra l'altro, alle situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario assicurare la prosecuzione degli interventi straordinari ed urgenti, e il completamento di quelli in atto;

Vista la nota del 12 novembre 2001, con la quale il presidente della Regione siciliana, nell'evidenziare che non sono venute meno le ragioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonostante l'attività posta in essere abbia consentito il raggiungimento di risultati significativi, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002 su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella Regione siciliana, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, 16 dicembre 1999, e 16 giugno 2000, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A00721

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993, con la quale l'ambito territoriale del comune di Orbetello è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, area ad elevato rischio di crisi ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 10 dicembre 2001 del Presidente della regione Toscana inviata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale nel rappresentare la permanenza dei problemi relativi sia all'eutrofizzazione lagunare che al sistema di depurazione, chiede una proroga dello stato di emergenza per consentire il passaggio dalla fase straordinaria a quella ordinaria, sì da poter restituire l'ordinaria competenza agli enti locali;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente in data 17 dicembre 2001, con cui si chiede al Ministro dell'interno, delegato alle funzioni di coordinamento della protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza, tra l'altro, per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che la predetta situazione di crisi ambientale, così come rappresentata dal Presidente della regione Toscana e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, comporta interventi di carattere straordinario;

Ritenuto necessario quindi definire, attuare e completare tutti gli interventi straordinari per il superamento definitivo dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per le motivazioni indicate in premessa, lo stato di emergenza nella laguna di Orbetello fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A00720

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 gennaio 2002.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15, 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3174).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15, 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;

Viste le ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1997; n. 2507 del 30 gennaio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 9 febbraio 1997; n. 2508 del 22 febbraio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; n. 2629 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997; n. 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; n. 2789 del 15 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; n. 2794 del 27 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998; n. 2804 del 3 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998; n. 2820 del 24 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1998; n. 2863 dell'8 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998; n. 2887 del 30 novembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998; n. 2908 del 30 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1999; n. 2969 del 1° aprile 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999; n. 2980 del 27 aprile 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999 n. 2991 del 31 maggio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999; n. 2994 del 29 luglio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999; n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999; n. 3036 del 9 febbraio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000 n. 3049 del 31 marzo 2000 pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000; n. 3061 del 30 giugno 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000 n. 3076 del 3 agosto 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000; n. 3081 del 12 settembre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000; n. 3088 del 3 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000; n. 3095 del 23 novembre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2000; n. 3100 del 22 dicembre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001; n. 3114 del 19 marzo 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001; n. 3124 del 12 aprile 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001; n. 3128 del 27 aprile 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001; n. 3144 del 25 luglio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;

Vista la nota n. 11850 dell'8 novembre 2001, con la quale il commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha comunicato alcuni elementi informativi e valutazioni inerenti al completamento del programma degli interventi in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998;

Vista la nota n. 13310 del 7 dicembre 2001, con la quale il commissario di governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha predisposto, tra l'altro, una programmazione temporale per l'ultimazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 15869 dell'11 dicembre 2001, con la quale il responsabile della struttura operativa per l'attuazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999, ha predisposto, tra l'altro, un cronoprogramma per l'attuazione degli interventi di cui alla medesima disposizione;

Ritenuto che le sopra richiamate programmazioni possono essere di massima condivise, con l'aggiunta di specifiche disposizioni di dettaglio;

Ravvisata la necessità di accelerare l'attuazione del piano di interventi già previsti nelle precedenti ordinanze, al fine di addivenire al definitivo superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania;

Acquisita l'intesa della regione Campania, comunicata con nota del 21 dicembre 2001;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza 2994 del 29 luglio 1999, entro il 31 gennaio 2002, presenta al Dipartimento della protezione civile un programma di avanzamento mensile per ogni intervento da attuare ai sensi delle ordinanze emesse per fronteggiare le emergenze di cui alla presente ordinanza, coerentemente con le indicazioni fornite con le note numeri 11850, 13310, 15869 di cui in premessa.

2. Nel programma di cui al comma precedente dovranno essere indicate le scadenze relative, rispettivamente, ai tempi previsti per l'affidamento della progettazione, per l'ultimazione della progettazione esecutiva, per l'affidamento dei lavori e per l'ultimazione delle opere.

3. Il commissario delegato redige, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione sull'avanzamento del programma di cui al comma 1, da presentare al Dipartimento entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre, corredata dalle schede di monitoraggio per ciascun intervento.

4. Il commissario delegato, entro il 16 febbraio 2002, provvede altresì alla definizione di tutte le carte di pericolosità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3128/2001, ed entro i successivi quindici giorni alla relativa approvazione.

5. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 3144/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2002, con oneri a carico delle risorse stanziate dall'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

6. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3144/2001 è prorogato al 31 dicembre 2002. Il relativo onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088/2000.

Art. 2.

1. Alla definizione delle linee di indirizzo progettuale, al coordinamento e controllo delle attività progettuali di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999, così come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, ed alla identificazione degli interventi, provvede il commissario delegato, avvalendosi della struttura commissariale e, ove necessario, degli esperti di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2980/1999.

2. Il commissario delegato, al fine di redigere l'istruttoria dei progetti, si avvale della propria struttura commissariale, e, ove assolutamente necessario per garantire il rispetto dei tempi del programma di cui all'art. 1, di tecnici esperti, stipulando appositi contratti professionali; il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999, che opera se confermato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile, può essere interessato dal commissario delegato per una valutazione ulteriore dei progetti stessi.

3. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni, se confermata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile, continua a fornire l'assistenza tecnica ed il supporto operativo al Comitato tecnico-scientifico, nonché ad attuare le disposizioni impartite dal Dipartimento della protezione civile ai fini della verifica dello stato di attuazione

del programma, anche con riferimento al rispetto dei termini ivi previsti, di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 3 dello stesso articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese le spese per le forniture, arredi e materiale di consumo per il funzionamento della segreteria tecnica presso la sede di Napoli, si provvede a valere sul fondo di gestione di cui all'art. 7, comma 5, dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, nel limite di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3088/2000.

Art. 3.

1. La gestione del piano interprovinciale di emergenza per i comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è trasferita con decorrenza 1° marzo 2002 al presidente della regione Campania - commissario delegato ovvero ad altro soggetto indicato dal medesimo.

2. La regione Campania subentra al Dipartimento della protezione civile in tutti i rapporti, operativi e organizzativi con l'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico di Napoli, in relazione alla gestione delle reti pluviometriche utilizzate per la gestione del piano interprovinciale.

3. Per far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'attuazione del precedente comma la regione Campania è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato per assicurare la continuità del servizio con scadenza 1° aprile 2002. I relativi oneri vengono posti a carico delle disponibilità della regione Campania.

4. Nelle more della costituzione del centro funzionale di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3158 del 12 novembre 2001, la regione Campania, per le zone alluvionate sulle quali rende operativi i piani di emergenza, definisce entro il 28 febbraio 2002, sulla base di una apposita intesa con il Dipartimento della protezione civile, tutte le modalità di compilazione di un bollettino meteo ed i relativi protocolli di trasmissione.

Art. 4.

1. In relazione alla maggiore gravosità dell'impegno del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, anche con riferimento alla necessità di assicurare adeguata presenza nel centro situazione del Dipartimento medesimo in ordine alla situazione emergenziale oggetto della presente ordinanza, in attesa di una organica revisione della materia nell'ambito delle misure organizzative del Dipartimento da adottare ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è autorizzata l'estensione del trattamento di cui agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. comparto Ministeri, sino al 31 dicembre 2002, al personale non appartenente al predetto comparto.

2. Il relativo onere, valutato in euro 51.645,69 è posto a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza nel territorio della regione Campania, con particolare riferimento agli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, delle unità di personale STAC di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000. Il relativo onere, valutato in euro 154.937,07 è posto a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A00710

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ana Morcuende Sanchez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ana Morcuende Sanchez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 13 luglio 2001 presso la facultad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 13 luglio 2001 presso la facultad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna) dalla sig.ra Ana Morcuende Sanchez, nata a Càceres (Spagna) il 20 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00696

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mendo Rodriguez Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mendo Rodriguez Cristina, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 19 luglio 2000 presso la facultad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 19 luglio 2000 presso la facultad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna) dalla sig.ra Mendo Rodriguez Cristina nata a Càceres (Spagna) il 4 giugno 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00697

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Juan Antonio Chaves Gamero di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Juan Antonio Chaves Gamero, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 16 luglio 2001 presso la facultad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 16 luglio 2001 presso la facultad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna) dal sig. Juan Antonio Chaves Gamero nato a Badajoz (Spagna) il 1° aprile 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00698

DECRETO 9 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Lopez Bravo Mariano Gregorio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Lopez Bravo Mariano Gregorio, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 10 settembre 1998 presso l'escuela universitaria de enfermeria, fisioterapia y podologia dell'Università Complutense di Madrid, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 10 settembre 1998, presso l'escuela universitaria de enfermeria, fisioterapia y podologia dell'Università Complutense di Madrid, dal sig. Lopez Bravo Mariano Gregorio nato a Madrid (Spagna) il 24 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00699

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 2001.

Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 820/97;

Visto il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformità dell'art. 20 del sopracitato Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio è stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali è designato quale «Autorità competente» ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2000 con il quale sono state fornite «Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine»;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale 30 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli organismi indipendenti designati, dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina nonché il monitoraggio delle attività delle organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo;

Visto, inoltre, l'art. 15 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 che affida la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine al Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il parere della Commissione etichettatura, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 30 agosto 2001, espresso in data 6 settembre 2001;

Ritenuto opportuno stabilire la durata temporanea delle autorizzazioni rilasciate ai citati organismi indipendenti di controllo;

Considerato, altresì che, per una maggiore efficacia dell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, è necessario che gli stessi organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell'ambito

dei disciplinari approvati, nonché gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attività di controllo e sull'organizzazione di filiera;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, agli organismi indipendenti, rispondenti ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011 e designati dagli operatori o dalle organizzazioni, ai controlli ai fini dell'etichettatura della carne bovina con informazioni facoltative nell'ambito di un disciplinare approvato dal Ministero medesimo, ha validità triennale e prima della scadenza deve essere riconfermata previa presentazione di un nuovo piano dei controlli.

Art. 2.

1. Gli organismi indipendenti autorizzati ai controlli devono comunicare, entro quarantotto ore, le inadempienze riscontrate durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività, nonché segnalare al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla regione competente, alla organizzazione di etichettatura le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. Gli stessi organismi indipendenti devono trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo svolta contenente almeno i seguenti elementi:

a) elenco soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nome dell'ispettore;

b) frequenze dei controlli;

c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore;

d) elenco delle non conformità riscontrate e provvedimenti adottati.

Art. 3.

Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00695

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 dicembre 2001.

Rettifica del decreto n. 491 del 24 maggio 2001 relativo all'ammissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (MIUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Visto il decreto direttoriale 491 del 24 maggio 2001 ed in particolare l'art. 1 al progetto S295-C/F presentato dalla ditta Tecnogen S.C.p.a per il quale il CTS ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che il comitato nella seduta del 2 ottobre 2001, sulla base del giudizio positivo formulato dall'esperto scientifico e dall'istituto convenzionato, ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dalla richiedente riguardante il prolungamento del programma di investimenti da 24 a 36 mesi, la rimodulazione della suddivisione dei costi e, infine, il differimento dell'inizio del progetto di formazione dal 2 maggio 2001 al 1° ottobre 2001;

Ritenuta la necessità di procedere ad una conseguente modifica del decreto n. 491 del 24 maggio 2001 relativamente al contributo massimo concedibile;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S295-C/F presentato dalla ditta Tecnogen S.C.p.a. di cui all'art. 1 del citato decreto n. 491 del 24 maggio 2001 sono così rettificate:

DITTA: TECNOGEN S.C.P.A. - Piana di Monte Verna (Caserta)
(classificata grande impresa).

Progetto: S295-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ristrutturazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 20 ottobre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 20 ottobre 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 18 ottobre 1999;

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 1.550.000.000.

Luogo di svolgimento: Piana di Monte Verna (Caserta).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 927.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 309.100.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 156.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 117.000.000.

Percentuale d'intervento: 75,00%.

Durata del progetto: dodici mesi a partire dal 1° ottobre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 ottobre 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Stipula del contratto subordinata alla immissione di mezzi freschi per il completo ripianamento delle perdite fino al 31 dicembre 2000 e varo di un piano di risanamento mirato a riportare la società in non più di due esercizi almeno al pareggio economico.

Art. 2.

L'impegno assunto con il decreto n. 491 del 24 maggio 2001 e pari a L. 43.938.500.000, PG 02, esercizio finanziario 2001, è per effetto del presente decreto, il cui importo è pari a L. 1.044.300.000, diminuito di L. 62.000.000 e pertanto passa a L. 43.876.500.000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A00714

DECRETO 14 dicembre 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico nella riunione del 2 ottobre 2001 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

DITTA: BIOSISTEMA S.R.L. - Camerino (Macerata) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S404-P.

Titolo del progetto: processi innovativi di produzione ed analisi di antracicline sintetizzate da Streptomyces ingegnerizzati.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 720.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par., 3 lettera *c)*: L. 720.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 720.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 720.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 548.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 274.150.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,15%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: diciotto mesi a partire dal 27 giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: I.S.A. S.P.A. - Bastia Umbra (Perugia)
(classificata grande impresa).

Progetto: S503-P.

Titolo del progetto: studi termofluidodinamici volti all'acquisizione di conoscenze finalizzate all'equalizzazione delle condizioni termoigrometriche in vetrine refrigerate a sviluppo non lineare.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.210.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 450.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 3.760.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.760.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.069.000.000 per ricerca industriale, e

L. 2.141.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.471.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 823.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,27%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 58,71%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 7 dicembre 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 settembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: ITALTEL S.P.A. - Milano
(classificata grande impresa).

Progetto: S566-P.

Titolo del progetto: Media Gateway Controller class 4 (MGC4).

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 22.626.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 22.626.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 22.626.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 10.580.000.000 per ricerca industriale, e

L. 12.046.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 14.858.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 7.429.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,69%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,67%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventitrè mesi a partire dal 20 marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 17.878.200.000 (euro 9.223.319,73), di cui all'art. 1 del presente decreto grava sul capitolo 7365 P.G.02 esercizio 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A00715

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002.

Integrazione dell'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 3/2002/AE/ALBO).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera *c)*, prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi gli enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-*ter* della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;

Letti gli articoli 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, che prevedono l'iscrizione in apposito albo degli enti autorizzati e la pubblicazione di detto albo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 2001 e 9 gennaio 2002 assunte ai sensi dell'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;

Delibera

che l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale, già pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2001, è integrato come segue:

N. 26.

Denominazione-Sede-Legale rappresentante:

CENTRO SERVIZI SOCIALI PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Contrada Pozzillo Rosselli s.n.c. - 90100 Altavilla Milicia (Palermo) - Tel. 091/952749-952913-915028 - Telefax 091/952525 - e-mail: cssai@adozione.it

legale rappresentante: Vincenzo Gozza.

Atto Costitutivo:

Altavilla Milicia (Palermo) 17 aprile 1996 - Notaio dott. Domenico Zalapì - Rep. n. 11021 - Racc. n. 1568.

Provvedimento di autorizzazione:
delibera n. 3/2001 del 9 gennaio 2002.

Ambito nazionale autorizzato:
Intero territorio nazionale.

Ambito operativo all'estero autorizzato:
Europa: Romania.

Sedi operative:
Contrada Pozzillo Rosselli s.n.c - 90100 Altavilla Milicia (Palermo) - Tel. n. 091/952749-952913-915028 - Telefax 091/952525 - e-mail: cssai@adozione.it
Responsabile: Vincenza Tartamella.

Reggio Calabria:
via Demetrio Tripepi Prolungamento n. 1/A - e-mail: CSSAI.CALABRIA@adozione.it
Responsabile: Anna Maria Polimeni.

Matera:
via Dante Alighieri n. 11/C - e-mail: CSSAI.BASILICATA@adozioni.it
Responsabile: Caterina Rotondaro.

Massa Lubrense (Napoli):
via Tore al Deserto n. 16 - e-mail: CSSAI.CAMPANIA@adozione.it
Responsabile: Natale Ferrara.

Barletta (Bari):
via Romania n. 27 - e-mail: CSSAI.PUGLIA@adozione.it
Responsabile: Giuseppe Canfora.

Campobasso:
via Monsignor Bologna n. 23 - e-mail: CSSAI.MOLISE@adozione.it
Responsabile: Antonella Finelli.

Silvi Marina (Teramo):
via De Lauretis n. 18 - e-mail: CSSAI.ABRUZZO@adozione.it
Responsabile: Maria Teresa Salvitani.

Roma:
via degli Scialoja n. 18 - e-mail: CSSAI.LAZIO@adozione.it
Responsabile: Ivano La Pira.

Perugia:
via Campo di Marte n. 13 - e-mail: CSSAI.UMBRIA@adozione.it
Responsabile: Vania Capararo.

Ancona:
via Calatafimi n. 2 - e-mail: CSSAI.MARCHE@adozione.it
Responsabile: Anna Pelamatti Cagnoni.

Livorno:
via Poggio Allegro n. 20 - e-mail: CSSAI.TOSCANA@adozione.it
Responsabile: Elisa Manco.

Bologna:
via Ferrarese n. 3 - e-mail: CSSAI.EMILIAROMAGNA@adozione.it
Responsabile: Chiara Bruno.

Genova:
via Assarotti n. 10 - e-mail: CSSAI.LIGURIA@adozione.it
Responsabile: Liana Maggiano.

Aosta:
via G. Carrel n. 45 - e-mail: CSSAI.AOSTA@adozione.it
Responsabile: Milena Bertelli.

Torino:
Corso Re Umberto n. 28 - e-mail: CSSAI.PIEMONTE@adozione.it
Responsabile: Antonina Scolaro.

Saronno:
via Carcano n. 40 - e-mail: CSSAI.SARONNO@adozione.it
Responsabile: Brigida Zumbo.

Cremona:
via Corso Campi n. 17 - e-mail: CSSAI.CREMONA@adozione.it
Responsabile: Maria Antonietta Amadio.

Milano:
via Cesare Mangili n. 2 - e-mail: CSSAI.MILANO@adozione.it
Responsabile: Susanne Haller.

Trento:
via San Pio X n. 57 - e-mail: CSSAI.TRENTINO@adozione.it
Responsabile: Giuseppina Macaluso.

Verona:
via S. Chiara n. 15 - e-mail: CSSAI.VENETO@adozione.it
Responsabile: Gabriella De Strobel.

Staranzano (Gorizia):
via Fratelli Fontanot n. 28 - e-mail: CSSAI.FRIULI@adozione.it
Responsabile: Antonella Bolletti.

Cagliari:
via Rossini n. 61 - e-mail: CSSAI.SARDEGNA@adozione.it
Responsabile: Valentina Macis.

La Commissione per le adozioni internazionali con delibera n. 17/2001 del 18 dicembre 2001 su istanza di parte ha deciso la cancellazione dell'ente autorizzato «Associazione internazionale per lo sport, la cultura, e la solidarietà Gianni Pirina», con sede legale in Oristano, via Olbia n. 19, compreso nell'albo degli enti autorizzati, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 14 giugno 2001.

Si dispone la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, il 9 gennaio 2002

La presidente: CAVALLO

02A00676

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro di Como ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nel giorno 14 dicembre 2001, per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Como nel giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01016

DECRETO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Suzzara e della sezione staccata di Viadana.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Suzzara e della sezione staccata di Viadana ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici il giorno 14 dicembre 2001, per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Suzzara e della sezione staccata di Viadana il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01017

DECRETO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro di Monza e secondo ufficio IVA di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Monza 2 ha comunicato l'irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette di Monza, registro di Monza e 2º ufficio IVA di Milano nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2001, per allestimento nuova sede degli uffici delle entrate di Monza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette di Monza, registro di Monza e 2º ufficio IVA di Milano nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01018

DECRETO 22 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Mede.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio registro di Mede ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 14 dicembre 2001, dovuto allo sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro di Mede il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01015

DECRETO 22 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 14 dicembre 2001, dovuto allo sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01019

DECRETO 22 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Verolanuova ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 14 dicembre 2001, dovuto allo sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01020

DECRETO 22 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Milano 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 4 ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 14 dicembre 2001, dovuto allo sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Milano 4 il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01021

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Disposizioni in materia di offerta in Italia di fondi comuni di investimento e Sicav esteri non rientranti nell'ambito delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE.

IL GOVERNATORE

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di informazione finanziaria, di seguito «testo unico»);

Visto l'art. 42, comma 5 del testo unico, che prevede che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani;

Visto l'art. 42, comma 6 del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio della richiamata autorizzazione;

Visto l'art. 50, comma 2 del testo unico, che estende l'applicazione dell'art. 42 alle offerte in Italia di azioni di Sicav estere;

Sentita la Consob;

EMANA:

L'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il Governatore: FAZIO

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Fonti normative.*

Art. 42, commi 5 e 6 e art. 50, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «Testo unico»).

2. *Ambito di applicazione.*

Le presenti disposizioni disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'offerta in Italia delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE (di seguito «OICR non armonizzati») (1) (2).

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora l'offerta delle quote o azioni sia rivolta a soli investitori istituzionali.

---

(1) Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte di OICR non armonizzati effettuate ricorrendo a tecniche di comunicazione a distanza.

(2) La sollecitazione all'investimento avente ad oggetto parti di OICR non armonizzati è soggetta anche alle disposizioni di cui alla Parte IV, titolo II, capo I del testo unico, in materia di appello al pubblico risparmio.

Sezione II

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. *OICR insediati in Paesi dell'UE.*

L'offerta in Italia di azioni o quote di OICR esteri comunitari non armonizzati è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'autorizzazione è concessa se l'OICR:

1) ha uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti per gli organismi italiani;

2) è sottoposto nel Paese di origine ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani;

3) commercializza le proprie quote o azioni nel Paese di origine;

4) cura la diffusione di informazioni al pubblico e si avvale di un modulo organizzativo volto ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia secondo quanto previsto, rispettivamente, dalle successive sezioni VI e VII;

5) ha responsabili aziendali in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso società di gestione del risparmio e Sicav.

2. *OICR insediati in Paesi extra UE.*

Per gli OICR insediati in Paesi non facenti parte dell'UE (3), oltre alla valutazione dei requisiti riportati al par. 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione rilevano:

a) la sussistenza di accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza nazionali e quelle del Paese di origine dell'OICR, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo medesimo;

b) il rispetto nel Paese di origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

---

(3) Gli OICR insediati in Paesi facenti parte dello SEE (Spazio Economico Europeo) sono equiparati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, agli OICR aventi sede nell'UE.

Sezione III

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. *Domanda di autorizzazione.*

La domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al successivo paragrafo 2 sono presentate in duplice copia alla Banca d'Italia, Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria, Divisione analisi e interventi I, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.

La domanda indica:

1) la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società istante;

2) la denominazione del fondo o del comparto le cui quote o azioni si intendono offrire in Italia;

3) la denominazione della banca corrispondente, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dalla banca corrispondente, che cura i rapporti con la clientela in Italia;

4) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;

5) l'elenco dei documenti allegati.

2. *Documentazione da produrre.*

La domanda di autorizzazione è corredata dei documenti di seguito elencati.

I) *Documentazione relativa al modulo di vigilanza nel Paese di origine:*

a) un attestato dell'autorità di vigilanza del Paese di origine comprovante che:

l'OICR è assoggettato a vigilanza e che la società di gestione ovvero la società di investimento dispone di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile; andranno, in particolare, illustrati i controlli svolti nei confronti della società di gestione o della società di investimento e quelli attinenti ai prodotti gestiti;

l'OICR commercializza effettivamente nel Paese di origine le proprie quote o azioni e che nei confronti del medesimo non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri provvedimenti di rigore;

l'OICR ha adempiuto alle formalità eventualmente richieste nel Paese di origine per l'insediamento di una sede secondaria in Italia, ove sia prevista tale struttura;

b) un attestato dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine ovvero, ove l'autorità in questione non rilasci questo tipo di attestazioni, una dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'OICR che indichi i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i responsabili aziendali dell'OICR e le altre condizioni per l'accesso al mercato dell'organismo previste dalla normativa vigente nel Paese di origine.

II) *Documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico:*

c) copia del regolamento di gestione del fondo o altro documento equivalente ovvero copia dello statuto della società di investimento e di eventuali ulteriori documenti costitutivi, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine;

d) l'ultimo prospetto informativo ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorità competente del Paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo;

e) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;

f) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni.

III) *Documentazione relativa al modulo organizzativo:*

g) una nota analitica sul modulo organizzativo che l'OICR intende adottare per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;

h) copia della convenzione stipulata con la banca corrispondente in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;

i) nelle ipotesi in cui i rapporti con la clientela vengano tenuti dalla sede secondaria in Italia dell'OICR, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

j) qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di curare i rapporti con la clientela a un intermediario di cui alla successiva sezione VII, copia della convenzione stipulata;

k) elenco nominativo dei responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, corredato della documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza conferiti;

l) ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei responsabili dell'eventuale sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, i medesimi documenti previsti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti in esame da parte degli esponenti di società di gestione del risparmio e Sicav italiane.

IV) *Altra documentazione:*

m) una nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR contenente le informazioni indicate nella sezione IV;

n) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attività che l'OICR intende svolgere in Italia (con riferimento all'attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).

Tutti i documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'OICR.

3. *Rilascio dell'autorizzazione.*

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la Consob, entro quattro mesi dalla data della ricezione della domanda di autorizzazione, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata A.R.

Se la documentazione presentata risulta incompleta, il termine è interrotto; in tale ipotesi, dalla data di ricezione della documentazione integrativa, riprende a decorrere un nuovo termine.

La Banca d'Italia può altresì sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'OICR ulteriori notizie.

Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione all'OICR interessato.

L'offerta al pubblico delle quote o azioni è comunque subordinata agli adempimenti connessi con l'approvazione e la pubblicazione del prospetto informativo.

4. *Decadenza e revoca dell'autorizzazione.*

L'autorizzazione decade:

per effetto del venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;

nel caso in cui l'OICR sia destinatario, nel Paese d'origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente.

La decadenza è dichiarata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Della decadenza viene data comunicazione all'OICR interessato.

Fatti salvi i poteri della Banca d'Italia e della Consob previsti dagli articoli 54 e 99 del testo unico, in caso di gravi irregolarità che abbiano riflessi sulle attività svolte nel territorio dello Stato, l'autorizzazione è revocata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

Sezione IV

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DELL'OICR NON ARMONIZZATO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia, sentita la Consob - valuta la compatibilità dello schema di funzionamento dell'OICR istante rispetto a quelli previsti per gli organismi italiani.

Detta valutazione di compatibilità riguarda la conformità dello schema di funzionamento dell'OICR alla disciplina nazionale, con particolare riferimento ai criteri generali definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 37 del testo unico.

Per consentire tale valutazione, l'OICR invia alla Banca d'Italia una nota illustrativa, redatta in lingua italiana, nella quale vengono illustrati in modo analitico almeno gli aspetti di seguito indicati, ove non disponibili in altra documentazione allegata alla domanda (in tal caso va indicato il punto del documento dove si trova l'informazione):

A) le caratteristiche del prodotto offerto:

gli investimenti consentiti all'OICR e il grado di rischio connesso alla sottoscrizione delle quote o azioni;

le categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, sia nel Paese di origine che in Italia;

le modalità di partecipazione all'OICR, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote o azioni nonché all'ammontare minimo della sottoscrizione;

la forma (es. aperta o chiusa) dell'OICR;

la struttura giuridica (es. contrattuale o statutaria) dell'OICR;

le regole prudenziali di investimento e frazionamento del rischio cui è soggetta l'attività di investimento;

l'informativa resa ai partecipanti.

B) il depositario:

l'esistenza di un depositario cui sia affidata la custodia dei beni dell'OICR, in grado di assicurare lo stesso livello di protezione degli investitori previsto dalle disposizioni italiane vigenti.

Sezione V

MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DALL'OICR NON ARMONIZZATO

L'OICR comunica alla Banca d'Italia, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:

1) allo schema di funzionamento dell'OICR (sezione IV);

2) al modulo organizzativo (sezione VII);

3) alla documentazione inviata ai sensi della precedente sezione III, par. 2, punto II), lettere *c)*, *d)*, *f)*.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le modifiche in questione entro quattro mesi dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione. Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione previste nella precedente sezione III, par. 3.

L'OICR provvede, inoltre, a segnalare con la massima sollecitudine alla Banca d'Italia il verificarsi per i rappresentanti della propria sede secondaria in Italia di situazioni che incidono sul requisito di onorabilità e che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica.

Sezione VI

DOCUMENTI E INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

L'OICR mette a disposizione del pubblico sia presso il soggetto che cura i rapporti con la clientela sia presso la banca corrispondente, nonché presso tutte le dipendenze di quest'ultima abilitate a regolare le sottoscrizioni e i rimborsi:

1) l'indicazione del valore unitario delle quote o azioni dell'OICR;

2) le informazioni cui è prescritta la diffusione secondo la normativa vigente nel Paese di origine, tradotti in lingua italiana;

3) un'informativa contabile integrativa - redatta in lingua italiana - analoga a quella prevista per gli OICR italiani dalle disposizioni nazionali vigenti per i casi in cui l'obbligo non risulti già adempiuto, in tutto o in parte, con la predisposizione della documentazione di cui al punto 2;

4) nel caso di OICR aventi forma statutaria, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

I documenti di cui al punto 2) sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Paese di origine. Quelli di cui al punto 3) entro trenta giorni dalla loro redazione. Le informazioni di cui al punto l) sono messe a disposizione entro tre giorni dalla loro pubblicazione nel Paese d'origine.

I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente una copia della documentazione di cui ai punti 2) e 3), anche a domicilio.

Gli OICR pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia:

1) con periodicità almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario delle quote o azioni. Nella pubblicazione andrà indicata la data cui si riferisce il valore delle quote o delle azioni;

2) l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei titolari delle quote o azioni dell'OICR;

3) l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.

Sezione VII

MODULO ORGANIZZATIVO IN ITALIA

1. *Banca corrispondente.*

Al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia e la diffusione delle informazioni di cui alla precedente sezione VI, l'OICR e il depositario stipulano apposita convenzione con la banca corrispondente insediata in Italia avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

L'OICR (eventualmente per il tramite del soggetto designato a curare i rapporti con la clientela) e il depositario predispongono con la banca corrispondente tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'OICR.

Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso la banca corrispondente conti intestati all'OICR, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.

2. *Rapporti con la clientela.*

I rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria ed amministrativa dell'OICR all'estero sono curati dalla banca corrispondente o da un altro soggetto all'uopo designato (la sede secondaria in Italia dell'OICR, una società di gestione del risparmio, un'impresa di investimento o una banca insediata in Italia).

I responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso società di gestione del risparmio.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi esclusivamente della rete Internet (sito e posta elettronica), a condizione che tali modalità assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto incaricato di curare i rapporti con la clientela.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori istituzionali, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare moduli organizzativi alternativi, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela degli investitori.

Il soggetto designato provvede a:

a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento di cui al successivo par. 3;

b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite della banca corrispondente vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;

c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;

d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto;

e) intrattenere i rapporti con la clientela, ivi compreso l'esame dei relativi reclami;

f) curare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale delle informazioni previste alla precedente sezione VI.

3. *Soggetti incaricati del collocamento.*

L'OICR stipula apposita convenzione con i soggetti incaricati del collocamento in Italia, nella quale questi ultimi si impegnano a:

trasmettere all'OICR, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;

depositare presso la banca corrispondente, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.

02A00694

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2002.

Attuazione del casellario informatico delle imprese qualificate. (Determinazione n. 1/2002).

IL CONSIGLIO

I. Premesso che il regolamento relativo alla istituzione del nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) prevede che:

1) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici cura la formazione, con riferimento alla sede legale, di elenchi delle imprese qualificate su base regionale, da rendere pubblici tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

2) sia istituito presso l'Osservatorio dei lavori pubblici il casellario informatico delle imprese qualificate, da formarsi sulla base delle attestazioni di qualificazione trasmesse dalle SOA e delle comunicazioni inviate all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalle stazioni appaltanti (art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

3) nel predetto casellario vanno inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati (art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000):

a) ragione sociale, indirizzo, partita I.V.A. e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;

g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;

h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;

i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai dipendenti;

n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;

o) eventuali procedure concorsuali pendenti;

p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;

q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;

r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti;

s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni;

t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio dei lavori pubblici ritenute utili ai fini della tenuta del casellario;

4) le imprese qualificate sono tenute a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti generali previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che sia intervenuta rispetto a quelli da esse posseduti alla data di rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

5) le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo definita dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Scheda tipo che è stata approvata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 e che è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

6) le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel casellario informatico sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio dei lavori pubblici e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art. 27, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni).

II. Considerato che il casellario informatico delle imprese qualificate comprende una raccolta di notizie, informazioni e dati di tipo eterogeneo che può essere riassuntivamente distinto in:

1) dati anagrafici delle imprese, dei propri legali rappresentanti e dei propri direttori tecnici (art. 27, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

2) dati inerenti la qualificazione delle imprese stesse (art. 27, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

3) dati inerenti le SOA che hanno rilasciato le attestazioni di qualificazione, nonché i lavori eseguiti, le risorse umane e quelle tecniche relativi alle imprese qualificate (art. 27, comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

4) dati riguardanti le prestazioni previdenziali (art. 27, comma 2, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

5) notizie e informazioni riguardanti le imprese qualificate (art. 27, comma 2, lettere *n)*, *o)* e *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

6) notizie e informazioni riguardanti gli amministratori e dei direttori tecnici delle imprese (art. 27, comma 2, lettera *q)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

7) notizie e informazioni riguardanti i procedimenti di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori delle imprese qualificate (art. 27, comma 2, lettere *r)*, *s)* e *t)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

III. Ritenuto che:

a) alcune di tali notizie, informazioni e dati (numeri 1 e 2 della elencazione di cui alla precedente parte II della presente determinazione) attengono alla identificazione delle imprese qualificate e sono già inserite nei relativi previsti elenchi su base regionale resi pubblici tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

b) altre delle notizie, informazioni e dati (numeri 5, 6 e 7 della suddetta elencazione), pur inerendo a caratteristiche e qualità riservate delle imprese qualificate, vanno resi accessibili alle stazioni appaltanti in quanto necessari ai fini dell'accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto (art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni);

c) altre delle notizie, informazioni e dati (numeri 3 e 4 della suddetta elencazione), infine, concernono caratteristiche e qualità delle imprese qualificate, la cui conoscenza da parte delle stazioni appaltanti è irrilevante ai fini dell'ammissione alle gare in quanto assorbiti nella conseguita qualificazione e sono previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, come elementi da inserire nel casellario informatico in quanto rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 14, commi 2 e 3, e art. 16 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

Ritenuto però che le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni sono tali soltanto quando affidano lavori del tipo previsto dalle norme non si giustifica un accesso generalizzato al casellario informatico e, cioè, senza limitazione di tempo o ambito; dovendo, tuttavia, l'accesso essere consentito anche ad essi questo potrà aversi su richiesta specifica e tramite l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IV. Per le esposte considerazioni, in base al combinato disposto delle indicate norme, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici stabilisce che:

a) i dati riguardanti le imprese qualificate relativi alle lettere da *a)*, a *d)* del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione,

contenuti nel casellario informatico, sono pubblici e sono inseriti, oltre che nel casellario informatico, anche nell'elenco delle imprese qualificate su base regionale;

b) le notizie e le informazioni riguardanti le imprese qualificate relative cui alle lettere da *n)* a *t)* del punto 3 delle predette premesse, contenute nel casellario informatico, sono a disposizione delle stazioni appaltanti;

c) i dati riguardanti le imprese qualificate di cui alle lettere da *e)*, ad *m)* del punto 3 delle predette premesse, contenuti nel casellario informatico, sono riservati e tutelati e sono a disposizione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini della sua attività di vigilanza e controllo nonché per la verifica a campione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA (art. 14, commi 2 e 3 e art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

d) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per le quali si verifichino variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni, devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;

e) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione alla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel caso si siano verificate variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni, devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le relative comunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

f) i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)*, sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori del l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con annotazione nel casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni;

g) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà ad inserire nel casellario informatico delle imprese qualificate le notizie e le informazioni, relative alle lettere da *n)* a *t)* del punto 3 delle premesse di cui alla predecente parte I della presente determinazione, con la procedura prevista dalla determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001;

h) le stazioni appaltanti devono trasmettere le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di compilazione del relativo conto finale previsto dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni;

i) le stazioni appaltanti che, alla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale previsto dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni è stato compilato dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1° marzo 2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni stesse entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

j) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori conseguenti ad appalti di importo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) e, nel caso di associazioni temporanee oppure di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile o di gruppi europei di interesse economico di cui all'art. 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed e-*bis)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, deve riguardare ciascuna delle imprese associate o consorziate;

k) l'accesso all'elenco su base regionale delle imprese qualificate avviene collegandosi al sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione «Altri servizi» sottosezione «Qualificazione»;

l) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a partire dalla data del 1° marzo 2002, potranno acquisire le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti le imprese qualificate e relativi alle lettere da *a)* a *d)* e da *n)* a *t)* del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione collegandosi al sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione «Servizi per utenti registrati» sottosezione «Casellario informatico»;

m) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, per accedere al casellario informatico, dovranno preliminarmente richiedere per via telematica il rilascio della Userid e della Password collegandosi al sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione «Servizi per utenti registrati» sottosezione «Casellario informatico»;

n) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà all'invio della Userid e della Password direttamente alla stazione appaltante richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

o) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni possono, con riferimento ad imprese che abbiano partecipato a gare da essi indette e ricadenti nella disciplina di cui alla legge stessa, richiedere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici le notizie e le informazioni relative alle lettere da *n)* a *t)* del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione e contenute nel casellario informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati relativi alle lettere da *a)* a *d)* delle predette premesse in quanto questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base regionale.

Roma, 16 gennaio 2002

Il Presidente: GARRI

02A00693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 gennaio 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mario Guerrero Murgueytio, console generale della Repubblica dell'Ecuador in Milano.

02A00656

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.25080-XV.J(2402) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Cascata», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Pianddiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25079-XV.J(2401) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Lampeggiante», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25078-XV.J(2400) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Rep», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26602-XV.J(2367) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Fontana Giuliani diametro 13», che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.17491-XV.J(3054) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati: «De Luca 150»; «De Luca 160»; «De Luca 210»; «De Luca tonante 8»; «De Luca sfera 10», che il sig. De Luca Leopoldo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Ceppaloni (Benevento) - loc. Cortoffo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2748-XV.J(3272) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato: «Energetic Assembly per modulo airbag APH dual level lato passeggero», che la Bag S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma) intende importare dalla Atlantic Research Corporation - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0275, 1.4C.

Il manufatto esplosivo denominato: «Initiator (accenditore) per modulo airbag APH dual level lato passeggero», che la Bag S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma) intende importare dalla Atlantic Research Corporation - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.

Il manufatto esplosivo denominato: «Dual level Energetics Package per modulo airbag ADH dual level lato guidatore», che la Bag S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma) intende importare dalla Atlantic Research Corporation - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0275, 1.4C.

Il manufatto esplosivo denominato: «Initiator per modulo airbag ADH dual level lato guidatore», che la Bag S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma) intende importare dalla Atlantic Research Corporation - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25999-XV.J(2441) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Ande 2», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26090-XV.J(2433) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Paolelli 100», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica in Tagliacozzo (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26089-XV.J(2432) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata calibro 70 colori e colpi Paolelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica in Tagliacozzo (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26216-XV.J(2419) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 80 Chiarappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26461-XV.J(2425) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata tre intrecci Chiarappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26330-XV.J(2540) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 8 Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26208-XV.J(2474) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata multicolore Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26620-XV.J(2385) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati: «Tonante Giuliani calibro 70 versione lampo scuro»; «Tonante Giuliani calibro 70 versione lampo titanio», che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A00726

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del 25 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8663
Yen giapponese	116,35
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,61260
Corona svedese	9,2463
Franco svizzero	1,4716
Corona islandese	89,57
Corona norvegese	7,8570
Lev bulgaro	1,9505
Lira cipriota	0,57614
Corona ceca	31,823
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,35
Litas lituano	3,4637
Lat lettone	0,5575
Lira maltese	0,3997
Zloty polacco	3,5953
Leu romeno	27508
Tallero sloveno	220,8115
Corona slovacca	42,268
Lira turca	1157000
Dollaro australiano	1,6805
Dollaro canadese	1,3934
Dollaro di Hong Kong	6,7565
Dollaro neozelandese	2,0436
Dollaro di Singapore	1,5886
Won sudcoreano	1145,77
Rand sudafricano	9,7813

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A1151

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttorie per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Lavinia Due a r.l., posizione n. 7870, con sede in Modugno (Bari), (costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro, in data 20 settembre 1988, repertorio n. 40209) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Sandro Pertini a r.l., posizione n. 7308/263464, con sede in Rutigliano (Bari) (costituita per rogito notaio Antonio de Luise, in data 21 aprile 1993, repertorio n. 55907) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa San Giuliano a r.l., posizione n. 584/86581, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Pasquale Parisi, in data 22 gennaio 1964, repertorio n. 150299) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544, codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A00685 - 02A00686 - 02A00687

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazioni tecniche dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 2001, è stata adottata la terza edizione del «Regolamento per l'impianto di prevenzione delle collisioni in volo - ACAS II».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti n. 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 2001, sono stati adottati gli emendamenti numeri 11-21, 30-36, 30-37, 31-11 al regolamento tecnico ENAC.

Gli emendamenti adottati sono pubblicati con foglio di aggiornamento n. 50 su supporto cartaceo e sono diffusi dall'Ente ai sottoscrittori di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta.

Copie degli emendamenti possono essere ottenuti presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti n. 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

02A00704 - 02A00705

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Itas Vita S.p.a., in Trento

Con provvedimento n. 2013 del 15 gennaio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Itas Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 16 ottobre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (Aumento del capitale sociale da 18.077.500 euro a 19.259.000 euro a fronte dell'incremento del valore nominale di ciascuna azione da 10,33 euro a 11 euro. Il predetto aumento è stato attuato mediante prelievo del corrispondente importo dalla riserva sovrapprezzo azioni); art. 19 (Estensione del primo comma dell'articolo con l'introduzione della nuova disciplina in materia di requisiti di onorabilità e

professionalità dei membri del collegio sindacale, specificando le materie ed i settori di attività richiamati dall'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162); art. 20 (Riformulazione del secondo e terzo comma dell'articolo con specificazione dei termini di presentazione ed approvazione del bilancio. Previsione del diritto di proroga al 30 giugno, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e sue eventuali modifiche).

02A00711

Modificazioni allo statuto della Fideuram Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 2014 del 15 gennaio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Vita, Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative agli articoli 1 (Possibilità di esprimere la denominazione sociale in forma abbreviata «Fideuram Vita S.p.a.» ed in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi); 2 (Istituzione di una sede secondaria con rappresentanza stabile a Parigi, Place Vendome n. 7, che opera sotto la denominazione, in lingua francese, di «Fideuram Vie S.p.a.» e facoltà di istituire altre sedi secondarie nonché agenzie e rappresentanze in altre città italiane e all'estero); 9 (Possibilità di convocare le assemblee tanto ordinarie che straordinarie in località diverse dalla sede sociale purché nel territorio dei Paesi dell'Unione europea); 17 (Possibilità per il consiglio di amministrazione di procedere alla nomina di rappresentanti generali - institori delle sedi secondarie; obbligo degli amministratori di riferire al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, mediante relazioni scritte od orali, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società); 19 (Nuova identificazione, ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dei sindaci previsti dal decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie di insegnamento universitario e delle attività professionali; possibilità di nominare il presidente del collegio sindacale solo fra i sindaci effettivi in possesso dei requisiti dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e dell'esercizio dell'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni); 21 (Sostituzione della espressione «conto profitti e perdite» con «conto economico»).

02A00712

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa SE.R. - Servizi riuniti - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 4415 del 19 dicembre 2001 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Cooperativa SE.R. - Servizi riuniti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 22 luglio 1986 per rogito notaio dott. Gian Paolo Missio di Tricesimo.

02A00466

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Si comunica che la giunta camerale con deliberazione n. 388 del 10 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato conservatore del registro delle imprese il dott. Pietro Scola, a decorrere dal 16 gennaio 2002.

02A00707

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Cessazione di attività connessa all'uso del marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Oreficeria l'Angolo d'Oro S.n.c. di Gasperi Mara e Co., di Trento, già assegnataria del marchio di identificazione n. 55 TN, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con disposizione del presidente della giunta camerale n. 1 di data 7 gennaio 2002.

I punzoni in dotazione alla ditta medesima sono stati ritirati e deformati.

02A00713

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651023/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77
L. 1.491